

Quarta parte del servizio speciale dedicato al calcolo dell'imposta lorda e delle aliquote applicabili. Le precedenti puntate sono state pubblicate sulle edizioni della "Cronaca di Mantova" del 27 gennaio, del 26 febbraio e del 31 marzo.

Imposta lorda

L'imposta lorda si determina applicando alla base imponibile, che risulta dal reddito lordo meno gli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni di reddito (nella tabella le aliquote non sono comprensive dell'addizionale regionale). A decorrere dall'1 gennaio 2003 e sino ai redditi 2004, le aliquote e gli scaglioni di reddito, erano i seguenti:

	Scaglioni di reddito In euro	Aliquote 2003/2004 percentuali %
Fino a	15.000	23
da	15.000	29
a	29.000	
da	29.000	31
a	32.600	
da	32.600	39
a	70.000	
oltre	70.000	45

Per i redditi 2005 le nuove aliquote e i nuovi scaglioni di reddito sono invece i seguenti:

	Scaglioni di reddito In euro	Aliquote 2005 percentuali %
Fino a	26.000	23
da	26.000	33
a	33.500	
da	33.500	39
oltre	100.000	39+4 (contributo solidarietà)

Si precisa a completamento della disamina delle aliquote, che la legge delega n. 80 del 7/4/2003 relativa alla riforma del sistema fiscale, dovrebbe prevedere la completa revisione del sistema delle aliquote e degli scaglioni stabilendo due sole aliquote e due soli scaglioni:

- 23% per i redditi sino a Euro 100.000;
- 33% per i redditi oltre a Euro 100.000.



IL TRIBUTARISTA INFORMA

Imposta lorda

Addizionale regionale Irpef

I soggetti obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'Irpef (art. 50, D.Lgs. n. 446/1997) sono tutti i contribuenti persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali risulta dovuta l'Irpef dopo aver scomputato:

- tutte le detrazioni d'imposta
- i crediti per i redditi prodotti all'estero (art.165, Tuir)
- altri crediti d'imposta spettanti.

L'importo netto così determinato costituisce il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale. L'aliquota dell'addizionale regionale, fissata nella misura compresa tra lo 0,9% e l'1,4%, viene deliberata da ciascuna regione con proprio provvedimento, da pubblicare sulla G.U. non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce. Ai fini dell'individuazione dell'aliquota da applicare e della Regione a favore della quale occorre effettuare il versamento, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. I soggetti non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito ovvero, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Nel caso di contribuenti deceduti occorre fare riferimento all'ultimo domicilio fiscale del "de cuius". E' possibile trovare un elenco aggiornato delle addizionali regionali deliberate da ciascuna regione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, <http://www.agenziaentrate.it/>.

Soggetti esclusi
I soggetti esclusi dall'Addizionale regio-

nale all'Irpef sono:

- i contribuenti soggetti all'Ires
- i contribuenti che possiedono soltanto redditi esenti dall'Irpef
- i contribuenti che hanno solo redditi soggetti a imposta sostitutiva dell'Irpef
- i contribuenti che possiedono soltanto redditi soggetti a tassazione separata
- i contribuenti che possiedono un reddito complessivo cui corrisponde un'Irpef che, al netto delle detrazioni per carichi di famiglia, lavoro e oneri e del credito d'imposta di cui all'art.165 del Tuir (redditi prodotti all'estero) o degli altri crediti diversi dai precedenti, non sono tenuti al pagamento Irpef o sono debitori di un importo non superiore a Euro 10,32.

Reddito di lavoro dipendente e assimilati

Per i lavoratori dipendenti ed assimilati, l'addizionale regionale Irpef è trattenuta dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi. In questo caso la base imponibile è pari a tutti i redditi di lavoro dipendente e assimilati sul quale il sostituto effettua le operazioni di conguaglio, comprensivo di eventuali redditi corrisposti da altri soggetti che il sostituto abbia chiesto di conguagliare. La base imponibile è determinata al netto degli oneri che il sostituto abbia chiesto di escludere dalla formazione del reddito da assoggettare ad Irpef. La misura dell'aliquota da applicare è quella fissata dalla Regione in cui il sostituto ha la residenza alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 31 dicembre, l'aliquota da applicare deve essere determinata con riferimento alla regione in cui il sostituto ha la residenza all'atto delle operazioni di conguaglio. L'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta dal sostituto d'imposta deve

essere indicata nella certificazione unica ai fini fiscali e previdenziali (Mod. CUD). L'addizionale regionale è versata in unica soluzione con le modalità e i termini previsti per il versamento delle ritenute dovute in sede di conguaglio Irpef, ovvero per il versamento del saldo Irpef dovuto in base alla dichiarazione. Non è dovuto alcun acconto.

Sospensione del versamento

A seguito di disposizioni speciali eventualmente emanate in conseguenza di eventi eccezionali (terremoti, alluvioni, ed altre calamità naturali), può essere sospeso il versamento del tributo. Per i contribuenti titolari di partita Iva è possibile effettuare il versamento unitario e la compensazione di imposte e contributi anche con riferimento all'addizionale regionale Irpef (art.17, D.Lgs.241/1997). Gli stessi soggetti tenuti al versamento dell'addizionale regionale sono anche tenuti al versamento dell'addizionale comunale Irpef (D.Lgs. 360/1998). L'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef deve essere deliberata dai singoli comuni entro il 31 dicembre di ogni anno ed il provvedimento deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro i 30 giorni successivi. Per il primo anno di applicazione gli enti locali potevano deliberare una propria aliquota non superiore allo 0,2%, destinata a raggiungere nei prossimi tre anni il tetto dello 0,5%, con incrementi massimi dello 0,2%. La L. 311/2004 ha previsto la possibilità di aumentare nella misura massima dello 0,1%, negli anni 2005, 2006 e 2007 a quei Comuni che non si erano avvalsi della possibilità di aumentare l'addizionale. L'elenco dei Comuni che hanno deliberato l'aliquota dell'addizionale Irpef è contenuto in apposite note diramate dal Ministero delle finanze, e disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, <http://www.agenziaentrate.it/>. L'applicazione dell'addizionale comunale comporta la conseguente riduzione delle aliquote Irpef in misura pari all'aliquota dell'addizionale stessa.

**A cura del Centro Studi
Lapet Mantova
www.lapetmantova.org
info @lapetmantova.org**